

Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC)

Modifica del 1° luglio 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 settembre 2007¹ sui maestri conducenti è modificata come segue:

Art. 26 cpv. 2, frase introduttiva, lett. a n. 2 e b n. 3

² Se il maestro conducente non osserva il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol secondo l'articolo 2a capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del 13 novembre 1962² sulle norme della circolazione stradale, le prescrizioni sull'esercizio della professione (art. 8–16) o sulla formazione di guida conformemente all'OAC³, l'autorità cantonale dispone:

- a. un ammonimento:
 2. se durante la guida il maestro conducente:
 - presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l ma inferiore a 0,25 mg/l,
 - presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,50 per mille, oppure
 - ha nell'organismo una quantità di alcol tale da determinare un tasso alcolemico di cui al secondo trattino;
- b. una revoca a tempo determinato dell'abilitazione a maestro conducente:
 3. se durante la guida il maestro conducente:
 - presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l,
 - presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, oppure
 - ha nell'organismo una quantità di alcol tale da determinare un tasso alcolemico di cui al secondo trattino.

1 RS 741.522
2 RS 741.11
3 RS 741.51

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.

1° luglio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova